UISP CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

COMMISSIONE D'APPELLO

SENTENZA

Membri:

Sig. Alessandro Ribolini – Presidente;

Sig. Massimo Gianello;

Sig.ra Francesca Micheli

Sig. Jacopo Borniotto;

Sig. Andrea Dreini;

Sig. Marco Marchi – estensore.

IN FATTO

In data 8/8/2019, il Giudice Unico Massimo Nardini prendeva nei confronti della Borgata CADIMARE i seguenti provvedimenti per i fatti occorsi durante il 94°Palio del Golfo 4/08/2019: *AMMONIZIONE CON DIFFIDA per OFFESA, motivata dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C, perché propri tifosi si presentavano alla regata con imbarcazioni recanti scritte con frasi ingiuriose; MULTA di € 300,00 (trecento/00), motivate dalla responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 82, comma C, perché propri sostenitori si sono prodotti in lanci di bottiglie di birra e vino che hanno colpito il Presidente ed i Giudici presenti nella zona riservata, altresì lanciavano un fumogeno che colpiva un gommone della Giuria.*

1) in data 12.08.19, la Borgata Cadimare proponeva ritualmente appello nei confronti dei provvedimenti di cui sopra.
2) In particolare l'Appellante richiedeva una riduzione della sanzione con l'attenuante della provocazione e con l'impegno della Società sia nella

prevenzione che nel mantenere l'ordine, richiedeva inoltre la cancellazione dell'ammonizione con diffida perché il fatto non sussiste.

3) Dichiarava che " *i tifosi del Cadimare non erano in possesso né di bottiglie di vino, né di bottiglie di birra, né tantomeno di sassi in quanto per entrare nella zona a loro assegnata hanno dovuto superare un cordone di polizia e vigilanti che li hanno perquisiti facendo solo passare bottiglie d'acqua di plastica senza tappo come allo stadio* "
4) Dichiarava che " *a seguito di uno scellerato gesto dei tifosi del Canaletto con il lancio di due fumogeni verso la ns tifoseria, uno finito in mare, l'altro colpiva in testa una ragazzina, i nostri tifosi, eventualmente rispondendo a questo tipo di provocazione, lanciavano alcune bottiglie di plastica aperte e semivuote; atto non giustificabile ma non più grave di un lancio di fumogeni verso le persone* "
5) Dichiarava che " *le bottiglie di vino e birra sono entrate con i tifosi del Canaletto e molto probabilmente erano le loro* "
6) Dichiarava che *" l'imbarcazione recante scritte ingiuriose segnalata alla gara di Muggiano era in secco a Cadimare e non si è assolutamente presentata al Molo anche perché i nostri tifosi erano tutti a terra e poi gli avevamo proibito l'uso* "
7) Dichiarava che " *la Borgata Cadimare, oltre ad inserire in mezzo ai propri tifosi diversi dirigenti per controllare che tutto si svolgesse tranquillamente, ha eseguito atto di prevenzione presso di loro ritirando, prima di partire, tutti i fuoche e botti e comunicando agli stessi che al Molo ci sarebbe stato un severo controllo e che sarebbe stato controproducente per tutti qualsiasi manifestazione antisportiva visto che lottavamo per la vittoria, infatti, si sono comportati abbastanza bene, a parte i cori di sfottio tra Borgate, non sarebbe succeso niente se non provocati e colpiti da lanci di fumogeni* "
8) Dichiara inoltre che " *i pochi fuochi accesi dai nostri tifosi entrati eludendo i controlli erano cosa di poca entità spenti dopo pochi secondi anche per non disturbare i ns vogatori* "
9) Dichiara infine " *di non aver letto nel verbale, redatto dal Giudice Arbitro, del lancio di fumogeni versi i nostri tifosi, del lancio di fumogeni verdi al passaggio della nostra imbarcazione prima della partenza, del lancio di*

bombolette di fumogeni gialli, verdi e arancioni (ben 32) che hanno invaso il Molo Italia per diversi minuti disturbando la visuale e il pubblico".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della Borgata Marinara Cadimare è da ritenersi parzialmente fondato. E' vero che l'imbarcazione della tifoseria con scritte frasi ingiuriose, dopo accurata indagine, risulta non essere stata avvistata da nessun componente della Giuria, né della Lega Canottaggio. E'vero che, nonostante sia scritto nel verbale redatto dal Giudice Arbitro che dalle tifoserie del Canaletto e Cadimare venivano lanciate bottiglie di vino e birra, la responsabilità del gesto, dopo accurata indagine, è da attribuirsi alla sola tifoseria del Canaletto. E'altrettanto vero che un fumogeno lanciato dalla tifoseria del Cadimare, fumogeno molto probabilmente introdotto eludendo i controlli come dichiarato dallo stesso ricorrente al punto 8, colpiva un gommone della giuria nella parte poppiera vicino al motore, fuoribordo, mettendo in serio pericolo non solo i componenti dell'equipaggio, ma anche tutte le persone che erano nelle vicinanze, rischiando di far prendere fuoco il tubo della benzina e di conseguenza il serbatoio

P.Q.M.

La Commissione d'Appello:

a. Accoglie parzialmente il ricorso della Borgata Marinara Cadimare e, per l'effetto, annulla L'ammonizione con diffida. Considerata la pericolosità del gesto (lancio di fumogeno) di cui la propria tifoseria è responsabile, riduce la sanzione irrogata dal Giudice Unico Sig. Massimo Nardini a euro 250.

La Spezia, lì 21.08.2019

Il Presidente

Sig. Alessandro Ribolini

Il Membro estensore

Sig. Marchi Marco